Circ. int. n. 153 del 27/08/2021

A tutto il personale in servizio in questo Istituto
per l'anno scolastico 2021-2022
Alle famiglie
Al portale ARGO
Al sito web

Oggetto: **Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative – Possesso ed esibizione del Certificato Verde (c.d. Green Pass)**

Considerato l'imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022 e nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte, si ritiene necessario trasmettere alle SS.LL. le indicazioni finora giunte alle Istituzioni scolastiche al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo anno scolastico.

La normativa di riferimento comprende:

- La C.M. n. 1107 del 22 luglio 2021 **(ALL.1)**;
- Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 **(ALL.2)**;
- Il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 **(ALL.3)**;
- Il D.M. n. 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022) **(ALL.4)**;
- Nota tecnica del Ministero dell'istruzione del 13 agosto 2021 **(ALL.5)**;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 **(ALL.6)**.

In ogni disposizione giuridica viene sottolineata la necessità di ritornare a far scuola in presenza, al fine di salvaguardare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera bio-psico-sociale della popolazione scolastica.Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi);
- il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile);
- il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

A queste misure si aggiunge un'importante novità, ovvero la **certificazione verde COVID-19 (Green Pass)**, introdotta dal D.L. 111 all'art. 1 comma 6, a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data indicata come termine dello stato di emergenza. **La norma istituisce chiaramente l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde.** Pertanto, **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.**
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la **presa di servizio** al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della **"mancata presa di servizio"** a legislazione e normativa vigente.

La certificazione verde, definita dal Ministro dell'Istruzione una ulteriore e necessaria misura di sicurezza, è rilasciata nei seguenti casi:

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. Aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi);
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. Essere guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore: ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: **chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.** Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato Ufficiale del MIUR del 14 agosto 2021: *"Il Ministero dell'Istruzione precisa che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax. Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di "effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate".*

L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole.

A questo proposito, è bene ricordare che il **Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021 – ALL.2)** ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea permanente. Nei casi previsti, **le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.** La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021. In capo ai Dirigenti scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola.

Si riporta, di seguito, un passo del **D.L. n.111 del 6 agosto 2021** che riguarda le conseguenze del mancato possesso del Green Pass.

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

*" **1.** Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

***2.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

***3.** Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea*

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. *I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.*

5*. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".*

Di seguito, in sintesi, le possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass):

VACCINATO (UNA DOSE DA ALMENO 15 GIORNI O CICLO COMPLETO)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	**PUÒ LAVORARE**
GUARITO DA COVID-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	**PUÒ LAVORARE**
ESENTATO DALLA VACCINAZIONE	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	**PUÒ LAVORARE (NON NECESSITA DI TAMPONE PERIODICO)**
PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLE PRIME TRE CATEGORIE	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48ore)	**PUÒ LAVORARE, MA DEVE CONTINUARE A EFFETTUARE IL TAMPONE OGNI DUE GIORNI PER GARANTIRSI IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE**
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	**NON PUÒ LAVORARE ED È SOTTOPOSTO AI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO- LEGGE 111/2021 (ASSENZA INGIUSTIFICATA; SOSPENSIONE DAL LAVORO A PARTIRE DAL QUINTO GIORNO; SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 400 A 1000 EURO) [1].**

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

[1] CFR Nota tecnica del Ministero dell'istruzione del 13 agosto 2021 che al paragrafo relativo al controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19" cita *"La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro".* Alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione".
La nota precisa poi che *"la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020"*. Presumibilmente, come per la violazione del divieto di fumo, la sanzione viene irrogata dal Prefetto, su segnalazione del D.S.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto il QR-CODE**, e nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Alla luce di quanto su esposto, e nell'attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, si raccomanda un'attenta lettura delle prescrizioni normative (allegate) e si sollecita tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v.

Con la pubblicazione all'albo on line e sul sito web dell'istituto, ai sensi della Legge n.241/1990 e del C.A.D. Lgs n.82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati

Si confida nella fattiva collaborazione e nel forte senso di responsabilità di tutti gli attori in indirizzo.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni De Pasquale